



Spett.Le  
Clientela

Circolare nr. 7 del 19 Febbraio 2024

## Nuova IRPEF per il 2024: i primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Come illustrato nella precedente informativa 10 gennaio 2024, n. 20, con l'emanazione del D.Lgs 30 dicembre 2023, n. 216, il legislatore ha dato attuazione al primo modulo di riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Con Circolare 6 febbraio 2024, n. 2, l'Agenzia delle Entrate interviene ora a fornire alcuni chiarimenti operativi in merito alla revisione dell'IRPEF (limitatamente al periodo d'imposta 2024) ed all'abrogazione dell'ACE, al fine di garantire l'uniformità di azione degli uffici.

**di Elisabetta Casari**

Il D.Lgs. n. 216/2023 disciplina la **riforma dell'IRPEF**, limitatamente al **periodo di imposta 2024**. In particolare:

- l'articolo 1, rimodula le aliquote IRPEF e i relativi scaglioni di reddito imponibile;
- l'articolo 2, interviene sulla disciplina delle detrazioni d'imposta;
- l'articolo 3, dispone in merito all'adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale IRPEF rispetto alla nuova disciplina dell'IRPEF.

Gli articoli 4 e 5 del citato Decreto, trattano la nuova deduzione del costo del lavoro dei nuovi assunti dal 2024 e all'abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE).

A tal riguardo, con **Circolare 6 febbraio 2024, n. 2**, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire i **primi chiarimenti operativi** sulla **revisione dell'IRPEF e l'abrogazione dell'ACE**: diversamente, il documento di prassi non analizza la maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti, ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

### Revisione dell'IRPEF

Il primo paragrafo della Circolare è dedicato alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 216/2023 alla struttura dell'IRPEF, limitatamente al **periodo d'imposta 2024**.

### DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA LORDA

La Circolare n. 2/2024 ricorda che:



SEDE LEGALE: Via Beata Teresa Verzeri, n. 8 - 20004 Arluno (MI)



SEDE OPERATIVA: Via Giuseppe Garibaldi, n. 51 - 20013 Magenta (MI)

UFFICIO: 02 38295002



office@pepeassociatisrl.it





- ai fini della determinazione dell'**imposta lorda**, sono **ridotti da 4 a 3 degli scaglioni di reddito** e le corrispondenti **aliquote**. Si ha quindi l'applicazione del:
  - **23%** per redditi **fino a € 28.000**. Fino al 2023, si aveva il 23% per i redditi fino a € 15.000 ed il 25% per i redditi oltre € 15.000 e fino a € 28.000;
  - **35%** per redditi **oltre € 28.000 e fino a € 50.000**;
  - **43%** per redditi **oltre € 50.000**;
- la **detrazione** per redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati viene **aumentata da € 1.880 a € 1.955**, in presenza di un **reddito complessivo non superiore a € 15.000**.

In merito, la Circolare n. 2/2024 osserva che:



*“La modifica ... amplia fino a 8.500 euro l'ammontare del reddito escluso da imposizione (c.d. no tax area) previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati”.*


### **Reddito di riferimento**

Viene inoltre specificato che il **reddito di riferimento** da considerare ai fini del calcolo delle detrazioni, è pari al **reddito complessivo**, assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

Nel computo del reddito di riferimento, inoltre, vanno considerati:

- i redditi assoggettati a **cedolare secca**, nonché
- i redditi assoggettati a **imposta sostitutiva** in applicazione del **regime forfetario** per imprese e lavoratori autonomi (articolo 1, comma 692, lettera g), Legge n. 160/2019). Ancorché non espressamente menzionata dalla Circolare in esame, si ritiene che nel conteggio vada considerata anche la **quota di reddito** tassata in via sostitutiva in applicazione della c.d. **“flat tax incrementale”**, di cui all'articolo 1, commi da 55 a 57, Legge n. 197/2022. Per espressa previsione del comma 56, tale quota di reddito rileva infatti ai fini del riconoscimento della spettanza e determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, spettanti al contribuente;
- la quota di agevolazione ACE di cui all'articolo 1, D.L. n. 201/2011. Si ricorda che l'articolo 5, D.Lgs. n. 216/2023 ha disposto l'abrogazione dell'ACE dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (ovvero 2024, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare); tuttavia “...fino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023”.




	<p>Un contribuente produce nel 2024 i seguenti redditi:</p> <p>reddito di lavoro dipendente, pari a € 86.000;</p> <p>reddito da locazione, con applicazione della cedolare secca, pari a € 45.000;</p> <p>reddito dell'abitazione principale, pari a € 500.</p> <p>Il reddito di riferimento da considerare ai fini delle detrazioni fiscali è pari a € 131.000, dato dalla somma del reddito di lavoro dipendente e del reddito da locazione a cedolare; il reddito dell'abitazione principale non incide sul calcolo, in quanto, pur concorrendo al reddito complessivo, ne viene poi scomputato:</p> <p style="text-align: center;">Reddito complessivo: € 86.000 + € 500,00 = € 86.500</p> <p style="text-align: center;">Reddito di riferimento: € 86.500 - € 500,00 + € 45.000 (locazione a cedolare secca) = € 131.000</p>
---	---

## TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Il paragrafo 1.3 della Circolare n. 2/2024, analizza la modifica introdotta dall'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. n. 216/2023](#), alla disciplina del **trattamento integrativo** di cui all'[articolo 1, comma 1, primo periodo, D.L. n. 3/2020](#).

In particolare, è previsto che, ai soggetti con reddito **non superiore a € 15.000**, è attribuito un **importo "correttivo"** - pari a **€ 75,00** - in diminuzione della detrazione per lavoro dipendente allo scopo di:

	<p><i>"...neutralizzare l'incremento dell'importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente ...che avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio per alcuni soggetti, i quali, in base alla disciplina a regime, ne sono invece destinatari".</i></p>
---	---

In sostanza, tale previsione assicura la corresponsione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti alle stesse condizioni previste dalla disciplina vigente a regime.

La Circolare n. 2/2024 ricorda che anche per definire la spettanza del trattamento integrativo occorre considerare **l'ammontare del reddito di riferimento**, come definito nel precedente paragrafo.

## REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE DETRAZIONI FISCALI

L'[articolo 2, D.Lgs. n. 216/2023](#) ha disposto che, per il 2024, i contribuenti titolari di un **reddito complessivo superiore a € 50.000**, subiscono una **riduzione** pari a **€ 260** della **detrazione** spettante per:



- **oneri con detrazione al 19%**, prevista dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), TUIR;
- **erogazioni liberali** in favore dei **partiti politici** ([art. 11, D.L. n. 149/2013](#));
- premi di **assicurazione** per rischio di **eventi calamitosi** ([art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020](#)).

La Circolare n. 2/2024 evidenzia che tale **nuova riduzione** di € 260 deve essere operata sulla **detrazione** determinata “...ai sensi dell'articolo 15, comma 3-bis, del TUIR” , ovvero, come risultante a seguito dell'eventuale **rimodulazione** prevista per titolari di reddito complessivo superiore a **€ 120.000**.

In pratica, in presenza di un reddito oltre € 120.000, per il 2024 si verifica potenzialmente una **doppia decurtazione** della detrazione spettante per oneri.



La previsione in esame è stata illustrata anche con esempi pratici nella precedente Informativa n. 20 del 10 gennaio 2024, a cui si rimanda.

La Circolare n. 2/2024 ricorda che il reddito da considerare ai fini della nuova riduzione di € 260 (ma anche con riferimento alla rimodulazione di cui al comma 3-bis, art. 15, TUIR), è il **reddito di riferimento**, come illustrato nel precedente paragrafo “*Determinazione dell'imposta lorda*”.

### Adeguamento della disciplina delle addizionali all'IRPEF

Il paragrafo 1.5 della Circolare n. 2/2024 ripercorre i contenuti dell'[articolo 3, D.Lgs. n. 216/2023](#), recante le previsioni necessarie per il **coordinamento** della disciplina delle **addizionali regionale e comunale all'IRPEF** alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell'IRPEF per il 2024.

A tal fine, il legislatore ha previsto:

- il differimento al **15 aprile 2024** del termine entro cui le **Regioni** e le Province autonome di **Trento e Bolzano**:
  - possono **maggiorare l'aliquota** di compartecipazione dell'**addizionale regionale**;
  - possono determinare **aliquote differenziate** dell'addizionale regionale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF stabiliti per il 2023.

Si ricorda che il termine ordinario - previsto dall'[articolo 50, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. n. 446/1997](#) - sarebbe stabilito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce.

Qualora le Regioni e Province non adempiano entro il citato termine del 15 aprile 2024, per il 2024 l'addizionale regionale si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per il 2023;



- il differimento al **15 maggio 2024** del termine entro cui le **Regioni** e le Province autonome di **Trento e Bolzano** devono **trasmettere i dati** contenuti nei provvedimenti di **variazione** dell'addizionale regionale all'IRPEF, per la pubblicazione sul sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);
- il differimento al **15 aprile 2024** del termine entro cui i **Comuni**:
  - **modificano**, con propria delibera, gli **scaglioni** e le **aliquote** dell'addizionale comunale per il 2024, per conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF;
  - possono determinare, per il 2024, **aliquote differenziate** dell'addizionale comunale, sulla base degli scaglioni di reddito previsti per il 2023.

Qualora la delibera non venga adottata entro il citato termine del 15 aprile 2024 o non sia trasmessa nei termini ordinari (20 dicembre dell'anno a cui la afferisce) per la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, per il 2024, continueranno ad applicarsi le aliquote vigenti per il 2023.

#### Abrogazione dell'aiuto alla crescita economica (ACE)

La Circolare n. 2/2024 si conclude ricordando che l'[articolo 5, D.Lgs. n. 216/2023](#), ha disposto l'**abrogazione dell'ACE** di cui all'[art. 1, D.L. n. 201/2011](#), a decorrere dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023** (ovvero dal 2024, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Resta ferma, sino a esaurimento dei relativi effetti, l'applicabilità dell'agevolazione all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Lo studio è a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

STUDIO PEPE ASSOCIATI



SEDE LEGALE: Via Beata Teresa Verzeri, n. 8 - 20004 Arluno (MI)



SEDE OPERATIVA: Via Giuseppe Garibaldi, n. 51 - 20013 Magenta (MI)

UFFICIO: 02 38295002



[office@pepeassociatisrl.it](mailto:office@pepeassociatisrl.it)

